



Tribunale di Bari

\$\$SEZIONE\$\$

IL GIUDICE RELATORE

RG: 41-1/ /2022

Il Giudice delegato, dott.ssa Assunta Napoliello

letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 22.9.2022 da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) e con le modalità ex art. 66 L. cit.;

presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;

ritenuta la propria competenza;

letti depositi e le attestazioni del Gestore della Crisi avv. Giovanni Santovito;

ritenuto che la proposta sia corredata dagli elenchi previsti dall'art. 67 comma 2 L. cit., e che la relazione del Gestore della crisi contenga le attestazioni prescritte dall'art. 68 c. 2 e 3 L. cit.;

rilevata l'assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 69 L. cit.;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti all'ammissione della proposta e del piano ivi contenuto;

ritenuto che la fattibilità del piano potrebbe essere pregiudicata dalla prosecuzione del procedimento di espropriazione forzata immobiliare n. 452/2017 del r.g.es. del Tribunale di Bari atteso che l'immobile è adibito a casa di abitazione della [REDACTED] [REDACTED], debitrice che in caso di vendita dovrebbe ricercare altra abitazione in fitto con conseguente aggravio delle spese familiari e, di contro, diminuendo così la capacità della stessa di far fronte ai pagamenti indicati nel piano.

dispone

- l'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED];
 - che, a cura del professionista che svolge le funzioni di Gestore della crisi, il piano e il presente Decreto siano comunicati a tutti i creditori entro trenta giorni dal presente Decreto;
 - che entro lo stesso termine la proposta e il presente Decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili e riservati inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, a cura del Gestore della crisi sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante;
 - che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 D.Lgs 14/2019, comunichino al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificato, con l'avvertenza che in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del Gestore della crisi, indicato nella comunicazione;
 - che il Gestore della crisi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 70 comma 3 L. cit., sentito il debitore, dovrà riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- dispone altresì
- la sospensione della procedura esecutiva R.G.Es. 452/2017 pendente presso il Tribunale di Bari e ordina la trascrizione del presente Decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo del bene immobile di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED];
- avverte
- il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
- riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e all'avv. Giovanni Santovito nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Si comunichi

12/10/2022

IL GIUDICE RELATORE

Assunta Napoliello